



CITTA' DI TORINO

ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI TURNI E 35 ORE

La delegazione di parte pubblica composta da:

Direttore Generale **Cesare VACIAGO**
Direttore Servizio Centrale Risorse Umane **Fausto SORBA**
Dirigente Servizio Centrale Risorse Umane **Giuseppe CONIGLIARO**

e la delegazione sindacale composta da:

C.G.I.L. F.P.
C.I.S.L. F.P.S.
U.I.L. F.P.L.
C.S.A.
D.I.C.C.A.P.
R.S.U.(Esecutivo)

} Firmato in originale

In data 21 novembre 2002

- Visto l'art. 22 del CCNL del 1° aprile 1999 che rinviava "la riduzione di orario" nei servizi con prestazioni in turnazione, al contratto integrativo aziendale;
- Vista la norma di rinvio di cui titolo V del C.I.A. del 2 aprile 2000 che differiva a successiva contrattazione di alcune discipline contrattuali tra cui "l'orario di lavoro";

Concordano di dare applicazione all'estensione del turno secondo i criteri di cui all'allegato "A" a decorrere dal 1.1.2003 ai suddetti profili della Divisione Servizi Educativi:

- Insegnanti di scuola Materna;
- Insegnanti di attività integrativa;
- Educatori Asili Nido;
- Operatori e/o Assistenti Educativi.

La riduzione di orario si applica a far data dal 1 gennaio 2003, esclusivamente al personale dipendente che opera in strutture organizzative articolate in più turni, sono esclusi dalla riduzione coloro che seppur incardinati nelle stesse non sia personalmente adibito ai suddetti regimi di orario.

Per il personale insegnante, stante l'orario delle prestazioni lavorative svolte non sussistono le condizioni per una ulteriore riduzione di orario.

Per il personale non insegnante "Operatori" non si prevede la riduzione oraria a 35 ore, la maggior prestazione oraria effettuata, potrà essere recuperata nei periodi festivi natalizi e pasquali

Relativamente al pregresso si concorda:

- di sanare esclusivamente le prestazioni rese in turnazioni per il 2001 e il 2002 con un importo forfetario di €775 annui lordi, per le insegnanti e gli educatori e di €620 annui lordi, per gli operatori.
- Di compensare le maggiori prestazioni orarie rese dal personale fino al 31.12. 2002 con un importo forfetario di €300 e 45 ore, da recuperare nel biennio 2003 – 2004, per i dipendenti che abbiano svolto attività in turno, che abbiano percepito la relativa indennità, ma che non abbiano usufruito della riduzione di 1 ora settimanale.
- Di compensare le maggiori prestazioni orarie rese dal personale, Operatori e/o Assistenti Educativi, fino al 31.12. 2002, che abbiano svolto attività in turno, non abbiano percepito la relativa indennità e non abbiano usufruito della riduzione di 1 ora settimanale, con un numero di ore forfetarie pari a 85, da recuperare possibilmente nei periodi di chiusura delle scuole, nell'arco di due anni, garantendo comunque il funzionamento delle stesse.
- I compensi saranno erogati proporzionalmente alle presenze secondo lo schema seguente.

Insegnanti e Educatori (cat. C)

Giorni presenza annua	Euro
Da 171 a 226	775
Da 116 a 170	582
Da 61 a 115	388
Da 0 a 60	0

Assistenti Educativi (cat. B)

Giorni presenza annua	Euro
Da 171 a 226	620
Da 116 a 170	465
Da 61 a 115	310
Da 0 a 60	0

Recupero forfetario in ore e in Euro

Giorni presenza annua	Euro	Ore
Da 171 a 226	300	45
Da 116 a 170	225	34
Da 61 a 115	150	23
Da 10 a 60	0	10
Da 0 a 10	0	0

Recupero forfetario in ore operatori/assistenti scolastici

Giorni presenza annua		Ore
Da 171 a 226		85
Da 116 a 170		64
Da 61 a 115		43
Da 10 a 60		10
Da 0 a 10		0

PRESTAZIONI LAVORATIVE IN TURNAZIONE

L'art. 22 del C.C.N. successivo del 14 .9.2000, cosiddetto "Code Contrattuali" ridefinisce l'istituto del turno introducendo delle innovazioni relativamente ai compensi *che* al minimo di servizio giornaliero previsto nelle strutture operative.

Per immediato riferimento si richiama la norma contrattuale che recita:

1. *Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere*
2. *Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.*
3. *I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.*
4. *I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.*
5. *Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:*
 - *turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)*
 - *turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)*
 - *turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).*
6. *L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.*
7. *Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.*

Pertanto:

1) presupposti fondamentali per l'erogazione del compenso sono:

- a) Orario di servizio giornaliero della struttura operativa di almeno 10 ore;
- b) Effettiva rotazione del personale nelle prestabilite articolazioni giornaliere;
- c) Il minimo di prestazione alternata a turno per aver diritto all'indennità è di 10 gg. (5+5) o 12 gg. (6+6) a seconda dell'articolazione oraria settimanale.

Il personale che presta servizio in turnazione non usufruisce della flessibilità;

L'orario d'inizio delle diverse turnazioni deve differire di almeno 2 ore;

Relativamente al personale che opera nelle strutture scolastiche la differenziazione è di 1 ora e 30 minuti.

2) Cadenze della prestazione

- a) Il periodo mensile da considerare è quello che va dal 21 al 20 del mese successivo, seguendo così la cadenza per la rilevazione delle prestazioni straordinarie;
- b) Nell'ambito dell'articolazione dei turni di lavoro, la prima giornata di riposo sarà considerata "giorno feriale non lavorativo" mentre la seconda giornata sarà considerata "giorno di riposo settimanale". Nella settimana con tre riposi, i primi due saranno entrambi considerati "giorni feriali non lavorativi" ed il terzo come "giorno di riposo settimanale".

- c) Ove la prestazione lavorativa, a seguito dell'ordinaria articolazione per turni, cada in giornata festiva infrasettimanale, il compenso, ai sensi dell'art. 22 c. 5 CCNL del 14.9.2000, consiste nell'erogazione dell'indennità per turno festivo o festivo notturno.

I servizi in sede di programmazione dei turni si assicurano che al personale che presta servizio in turnazione siano garantiti gli stessi riposi per festività infrasettimanale, che nell'arco dell'anno in corso spettano al personale in servizio ordinario, a seconda della tipologia di orario settimanale (5gg. su 7 o 6 gg. su 7).

3) Tipologie di turno

Stante, peraltro, la difficoltà di assicurare il rispetto del principio dell'effettiva rotazione, la determinazione dell'indennità spettante avverrà tenuto conto del rapporto quantitativo tra presenze nel turno prioritario (turno nel quale risultano, a consuntivo, le maggiori presenze) e presenze nel turno minoritario (turno nel quale risultano minori presenze) secondo i seguenti criteri:

- 1a) se i giorni di presenza nel turno prioritario (A) ed i giorni del secondo turno minoritario (B) sono in pari numero ovvero la differenza tra questi è minore o uguale a 2, l'indennità compete per il numero di giorni di lavoro complessivi.

Es. turni	A (gg)	B (gg)	Giorni da computare
	10	10	20
	10	8	18

- 1b) se la differenza tra i giorni di presenza nel turno prioritario (A) ed i giorni del secondo turno è maggiore di 2, l'indennità compete per il doppio del numero di giorni del turno minore

Es. turni	A (gg)	B (gg)	Giorni da computare
	10	7	14
	11	5	10

- 2a) alternanza su 3 o più turni se la differenza tra i giorni di presenza nel turno prioritario (A) e la somma degli altri (B+C+D) è minore di 2, uguale a 0 o negativa, l'indennità compete per il numero di giorni totale

Es. turni	A (gg)	B (gg)	C (gg)	D (gg)	Giorni da computare
	7	7	6	1	21
	11	8	1	1	21
	10	6	2	2	20

- 2b) se la differenza tra i giorni di presenza nel turno prioritario (A) e la somma degli altri (B+C+D) è maggiore di 2, l'indennità compete per il doppio della somma dei giorni dei turni minori

Es. turni	A (gg)	B (gg)	C (gg)	D (gg)	Giorni da computare
	11	7		1	16
	13	4	3	2	18

Nei casi in cui i giorni da computare sono il doppio del turno minoritario, per la determinazione del compenso si raddoppiano le maggiorazioni spettanti per le prestazioni rese nei singoli giorni di turno minoritario.

Non sono pertanto da considerarsi prestazioni svolte in turnazione:

- a) Le prestazioni rese da un dipendente a copertura di un solo turno in una struttura operativa che eroga servizi articolati su più turni (Es. un dipendente a part-time a 6 ore giornaliere che opta per un'articolazione oraria fissa a copertura di un solo turno);
- b) Le prestazioni che presuppongono una rotazione concordata tra dipendenti che usufruiscono della flessibilità oraria.